

STATUTO

**PASSWORK - IMPRESA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANICATTINI BAGNI SR VIA V.
EMANUELE 432/C

Numero REA: SR - 117092

Codice fiscale: 01331190890

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

Allegato "A"
N. 624 del Repertorio
N. 448 della Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita la società denominata "PASSWORK - Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS". Essa assume la sigla di Passwork o di Passwork impresa sociale che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso. Essa adotta le norme della società a responsabilità limitata.
2. La società ha sede in **Canicattini Bagni** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
3. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove su delibera dei competenti organi sociali.

Art. 2

Durata

1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

Norme applicabili

1. Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:
 - a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;
 - b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
 - c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
2. Alla presente cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n° 381, in tema di cooperative sociali e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96 dell'8 novembre 1996 avente per oggetto Legge 381/91: disposizioni relative all'interpretazione dell'art.1; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori.
3. Essa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8°, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.



STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE
1
Francesco Di Filippo
Gian Carlo

4. La cooperativa applica, inoltre, le norme contenute nel Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 - Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4
Scopo mutualistico

1. La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, conformemente all'art. 1 della legge 381/91 e della C.M. Lavoro 8.11.1996, n. 153.
2. La cooperativa si propone di rimuovere sul territorio tutte le condizioni di emarginazione e di disadattamento sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'uomo e la sua effettiva partecipazione collettiva.
3. Si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
4. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
5. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa.
6. La Cooperativa può operare anche con terzi.
7. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.
8. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
9. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
10. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
11. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con

STATO: PASSWORK IMPRESA SOCIALE

2

Francesco Di F.



Gloria Sella

altre cooperative e imprese sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 5

Oggetto sociale

1. La Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi e lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed in particolare gestirà, in tutto o in parte, servizi nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
 - c) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
 - d) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
 - e) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
 - g) attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
2. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
 - A. l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi a favore delle persone e delle comunità locali, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
 1. la gestione di case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistite, di centri diurni, comunità alloggio e di appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale, teleaccoglienza/teleassistenza) volta



Francesco A. F. [signature]

[signature]

- all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;
2. la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;
 3. la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio e con problematiche sociali (gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, tossicodipendenti e similari, minori a rischio, carcerati, extracomunitari, ecc.);
 4. la gestione di interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi e assistenziali;
 5. l'organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, del servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani, degenti, persone diversamente abili, minori, giovani e famiglie nonché istituire e gestire servizi complementari ed accessori a tale attività;
 6. l'organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, dei servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, persone diversamente abili fisici e psichici, a persone, anche minori in stato di disagio, nonché istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività;
 7. la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, persone diversamente abili e soggetti in stato di bisogno;
 8. la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;
 9. la gestione, anche integrata, dei servizi elencati;
 10. la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;
 11. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, soggiorni estivi e di vacanza, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione, educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e altri soggetti in stato di bisogno;

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

4

Francesco De Felici

Gloria Jelen



12. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
13. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani, disabili e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;
14. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;
15. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
16. la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
17. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
18. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;
19. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
20. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di consulenza e assistenza tecnica a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, disabili, immigrati e soggetti in difficoltà;

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

5

Francesco De Filippo



Chiusa

21. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
22. la gestione di beni confiscati alle mafie ai sensi della L. 109/96 e ss.mm.ii.;
23. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;
24. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di interventi di politiche attive per il lavoro (orientamento, formazione, tirocini formativi e di orientamento, stage, work experience, alternanza scuola/lavoro, ecc.) finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa di qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro;
25. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa di qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro;
26. la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di percorsi di orientamento professionale, formazione, formazione professionale, qualificazione, riqualificazione anche attraverso azioni di promozione dell'auto-imprenditorialità in particolar modo rivolte a soggetti svantaggiati;
27. la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di percorsi di formazione, qualificazione, riqualificazione ed orientamento degli operatori e dei quadri delle organizzazioni che operano nei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, sia pubblici che privati;
28. la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di percorsi di formazione e sostegno per utenti dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi al fine della promozione umana integrativa e sociale;
29. la progettazione, l'organizzazione, la gestione di interventi didattico-educativi finalizzati alla riduzione dei fenomeni della dispersione e dell'abbandono scolastico compreso l'aggiornamento professionale del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
30. la pubblicazione e diffusione di informazioni, studi e ricerche relativamente ai settori dell'oggetto sociale;

VERBATO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

Francesco De Felice



C. M. Sella

31. la diffusione, tra soggetti pubblici e privati, di informazioni e documentazioni relative a programmi, alle iniziative di bandi di gara, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali e nazionali, riguardo alle modalità di partecipazione;
32. l'organizzazione, la progettazione e la gestione, per conto proprio e per conto terzi, di attività di fund raising e people raising;
33. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza e assistenza tecnica a favore di terzi, nell'ambito della presentazione e gestione di progetti e di richieste di finanziamento per la promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale delle comunità locali;
34. la gestione di attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, di pubbliche relazioni e comunicazione per altre imprese sociali;
35. la creazione di una rete d'informazione, scambio e collaborazione tra analoghe strutture di altri Paesi;
36. la promozione e gestione di ricerche e studi utili relativamente ai settori dell'oggetto sociale;
37. la promozione, organizzazione e gestione di convegni, conferenze, seminari e quant'altro relativamente ai settori dell'oggetto sociale;
38. la promozione, diffusione e produzione di materiali multimediali relativamente ai settori dell'oggetto sociale;
39. la promozione, organizzazione e gestione di interventi di sensibilizzazione e di animazione territoriale nel quadro delle iniziative di sviluppo delle comunità locali;
40. la promozione dell'innovazione e del benchmarking nel campo degli interventi e delle attività sociali, educative, culturali, formative, e di orientamento anche attraverso la diffusione delle best practices realizzate in ambito nazionale ed internazionale;
41. la promozione e partecipazione, nel rispetto della legislazione vigente, a progetti di cooperazione internazionale.
42. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti l'oggetto sociale.

B. in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione  in forma stabile ovvero

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

Francesco De Felice

Anna Selva

temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii. nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, fra cui solo a titolo esemplificativo:

1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, deblattizzazione, di raccolta di rifiuti solidi urbani e differenziata e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
2. la gestione di servizi di disbrigo pratiche, richiesta e ritiro documenti e certificati, richiesta e ritiro farmaci, spesa alimentare e similari, spedizione a mezzo posta e corriere;
3. la gestione di servizi agli immobili quali: servizi di vigilanza e portierato; la manutenzione del fabbricato, dell'area verde e qualsiasi altra attività affine anche se non specificata e servizi alberghieri;
4. la gestione di servizi per mense e ristorazione, compreso il trasporto e la distribuzione di pasti in mense sociali, aziendali, scolastiche e di istituti; il trasporto di alimenti in genere;
5. la gestione di parcheggi pubblici e privati;
6. la gestione di servizi di volantinaggio e promozione commerciale;
7. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
8. l'organizzazione e la gestione, in proprio o in conto terzi, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
9. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;
10. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
11. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

8

Francesco De Felice



Gianluca Sili

privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recintazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;

12. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo sociale, giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;
13. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
14. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;
15. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;
16. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
17. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;
18. attività e servizi di comunicazione ed editoriali, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;
19. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio cani, gattini, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa;
20. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;

SESTO SAN GIOVANNI PASSWORK IMPRESA SOCIALE

Francesco De Filippis



Giovanni De Filippis

21. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;
 22. la gestione di attività commerciali nel settore del commercio equo e solidale.
3. La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.
4. Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.
5. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quindi, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento e con esclusione delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari nonché prestare fidejussioni, avalli o altre garanzie equivalenti, anche a favore di terzi, necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
 - c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
 - d) dare adesione e partecipazione, ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;



Francesco Di Felice

- e) la cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
6. La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, Legge 31/1/1992 n. 59.
7. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli artt. 5 e 6, Legge 31/1/1992 n. 59.
8. Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla UE (Unione Europea), dallo Stato Italiano o da altri Enti pubblici.
9. La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.
10. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c..

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 6

Soci

1. Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.
2. I soci cooperatori:
- a) concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
3. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:
- a) soci prestatori, vale a dire: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - b) soci volontari, vale a dire: persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
4. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali e/o imprese sociali.

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

11

Francesco De Felice



5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
6. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Categoria speciale di soci

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
5. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c..
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 6 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 13 del presente statuto:
 - a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - b) la carenza partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
9. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

Francesco Di F.



Luca

deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
12. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8

Strumenti finanziari

1. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 (duemilaquattrocentoottantatre) c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione.
2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
 - a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - b. le modalità di circolazione;
 - c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
 - d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 (duemilaquattrocentoquindici) e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 8-bis

Azioni di partecipazione cooperativa

1. Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle società a responsabilità limitata, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sempre che siano già state adottate procedure di programmazione pluriennale finalizzate all'ammodernamento ed allo sviluppo aziendale, potrà emettere, solo a favore di persone fisiche che siano, al contempo, investitori qualificati, azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale di euro 100 (cento), prive del diritto di voto e di altri diritti amministrativi ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Non potranno essere emesse azioni di tale specie in misura superiore al valore contabile delle riserve indisponibili né del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo

STATUTO PASSWORK IMPRESA
13

Francesco Di Filippo



Giancarlo Selen

- all'esercizio precedente certificato e depositato presso i competenti Uffici.
2. Le azioni saranno al portatore solo se integralmente liberate e potranno essere trasferite solo a favore di investitori qualificati, ma sempre persone fisiche.
 3. La remunerazione del capitale sarà superiore del due per cento a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori. All'atto dello scioglimento queste azioni avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale per perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o quote.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 9 Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
 - c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
 - d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 e seguenti del presente statuto.
2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.



STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

14

Francesco Di F. [Signature]

[Signature]

4. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10
Obblighi dei soci

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
 - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
 - b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12
Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;



STATO DI PASSWORK IMPRESA S...

Francesco A. Alf...

Marco Siller

- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.
 - d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 38 e seguenti.
4. Il recesso non può essere parziale.
5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
6. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13

Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
 - b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
 - c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o

NOTARIO PASSWORK

Francesco De F.lli



Noni

- nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive;
- g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
3. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.
4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14

Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio Arbitrale, regolato dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.
2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

STATUTO PASSWORK IMERESA
17

Francesco Di Filippis



Francesco Di Filippis

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.
3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16
Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.
2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 17
Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.
2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.
3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), f), ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
4. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.
5. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE



Francesco Di Felice

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18

Elementi costitutivi

1. Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) da un numero illimitato di quote sociali possedute dai soci cooperatori, ciascuna del valore nominale minimo pari a euro 100,00 (cento) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
 - b) da azioni di partecipazione cooperative nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) di cui al precedente art.8-bis;
 - c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sociali sottoscritte.
3. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci e gli azionisti di partecipazione cooperativa durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n°904. Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali e degli azionisti di partecipazione cooperativa, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso e di esclusione da socio, non è mai ripartibile fra i soci.

Art. 19

Vincoli sulle quote e loro alienazione

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.
3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6 (sei). In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38 (trentotto).

Art. 20

STATUTO PASSWORK - IMPRESA SOCIALE

19

Francesco De F.



M. J. L.

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.
4. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
5. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;
 - d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
6. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
7. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a Mutualità Prevalente.

Art. 21

Bilancio sociale

1. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero della Solidarietà Sociale con Decreto del 24 gennaio 2008, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Art. 22

Ristorni

1. Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE
20

Francesco De Felice



Granelli

- titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.
 3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
 - a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
 - b) la qualifica / professionalità;
 - c) i compensi erogati;
 - d) il tempo di permanenza nella società;
 - e) la tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;
 - f) la produttività.
 4. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - a) erogazione diretta;
 - b) aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
 - c) emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 Organi

1. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
 - d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 24 Assemblee

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE



Francesco De Filippo

Anna Elena

3. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
 - b) approva il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs n. 155/2006;
 - c) procede alla nomina degli amministratori;
 - d) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
 - f) approva i regolamenti interni;
 - g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - h) approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001;
 - i) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge 142/2001;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.
3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.
4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 26

Costituzione e quorum deliberativi

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

STATUTO PASSWORK - Impresa Sociale S.p.A. - 22

Francesco As. F. left



3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
4. Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti che rappresentino i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
5. Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.
6. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
7. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.
8. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, c.c., il Consiglio di amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti a), e), g), h) e i) di cui al precedente articolo 25 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
9. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 27

Verbale delle deliberazioni e votazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE
23



Francesco De Filippi

essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28

Voto

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti.
2. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.
3. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 10 (dieci) altri soci aventi diritto al voto.
4. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30

Consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.
6. Tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione potranno, in alternativa, essere affidati ad un Amministratore Unico, in tal caso, ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione o al Presidente in questo Statuto devono intendersi estesi all'Amministratore Unico.



STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE
24
Francesco Di Filippo

Art. 31

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.
2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - e) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
 - f) l'ammissione di nuovi soci;
 - g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
 - h) l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;
 - i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
 - j) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
 - k) la redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del d.lgs 155/2006.
3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
4. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32

Convocazioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.



STATUTO PASSWORK Impresa Sociale
15
Francesco De F. G. / [Signature]

4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla
 - b) formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - c) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
 - d) lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - e) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - f) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
 - g) all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
6. Le votazioni sono palesi.
7. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 33

Integrazione del Consiglio

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34

Compensi agli amministratori

1. Spetta all'Assemblea determinare il compenso dovuto agli amministratori che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Art. 35

Rappresentanza

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

STATUTO - PASSWORK
26 Francesco
Di Felice



2. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
4. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
6. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
2. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.
3. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. Essi sono rieleggibili.
6. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
7. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 29 del presente statuto.
8. Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, i componenti sono iscritti nell'apposito Registro.

Art. 37

Revisione legale dei conti

1. Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o questo non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE

Francesco De F. l. l.



Francesco De F. l. l.

deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. comma primo.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 38

Clausola Arbitrale

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
 - a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
 - c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39

Arbitri e procedimento

1. Gli arbitri sono in numero di:
 - a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 ss. c.p.c.;
 - b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.
3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 5/2003.
4. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. n.5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
5. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

STATUTO PASSWORK Impresa Sociale

28

Francesco De Filippi



Mane Am

6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
7. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40

Esecuzione della decisione

1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

Liquidatori

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42

Liquidazione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 - a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43

Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
2. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE



Francesco De Rita

Mario Allen

Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 44

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
2. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:
 - a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
 - d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45

Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle deliberazioni degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 46

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

STATUTO PASSWORK IMPRESA SOCIALE
33

Francesco Di Felice


